

**Ordinanza
n. 357 del 12-10-2018**

OGGETTO: INCONTRO DI CALCIO H.R. MACERATESE -CIVITANOVESE. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE SUPERALCOLICHE NONCHÉ DI VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA CONTENUTA IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO.

IL SINDACO

Premesso che Domenica 14 ottobre 2018 alle ore 15.00 si disputerà presso lo Stadio Comunale Helvia Recina l'incontro di calcio valido per il Campionato Promozione Marche H.R.. Maceratese – Civitanovese;

Atteso che:

- al fine di garantire il regolare svolgimento dell'incontro di calcio la Questura di Macerata con nota Cat. A.4 Gab nr.2499/18/OP del 10/01/2018 ha richiesto all'Amministrazione di emanare un provvedimento di divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande superalcoliche, nonché di divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro e alluminio consentendosi la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica con decorrenza un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro di calcio e un'ora dopo il termine dello stesso;
- che il divieto in oggetto dovrà riguardare tutti gli esercizi e le attività che, a qualsiasi titolo, possono vendere bevande (commercio in sede fissa ed itinerante, attraverso distributori automatici, commercio su area pubblica, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, e in genere i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'art. 86 del TULPS, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- che il predetto divieto dovrà essere applicato agli esercizi ricadenti nelle seguenti vie:
 - Ø Via Dei Velini tutta;
 - Ø C.da Fontezucca compresa Via Martire delle Foibe e Via Mugnoz;
 - Ø Via Panfilo tutta compresa Via Palmieri;
 - Ø Via Due Fonti fino all'intersezione con la traversa omonima corrispondente al numero civico 86/A;

Tenuto conto dell'esperienza maturata nelle precedenti manifestazioni calcistiche e dei provvedimenti emessi in casi analoghi e alla consolidata esperienza secondo cui, di frequente, gli autori di turbative dell'Ordine Pubblico agiscono in stato di abuso di sostanze superalcoliche;

Richiamato l'art. 66 della legge regionale 27/2009 "Testo Unico in materia di commercio" che prevede

la possibilità per i Comuni di vietare temporaneamente la somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcolici, in relazione ad esigenze di interesse pubblico, per tutti gli esercizi di una determinata area in occasione di particolari eventi, per prevenire le conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici;

Visto l'art. 7 comma 2 del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 09/02/2010, il quale prevede che:

“Fatte salve le sanzioni previste per ogni altro tipo di violazione commessa, i venditori esercenti attività di commercio in forma itinerante che, ricorrendo una situazione di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, non ottemperino immediatamente all'ordine impartito dagli organi addetti alla vigilanza di sospendere l'attività o di rimuovere merci o attrezzature, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale ed eventualmente sottoposti al sequestro cautelare delle merci e degli impianti, finalizzato all'eventuale confisca.”;

Dato atto che:

- sul presente provvedimento il Dirigente del Servizio “Servizi al cittadino e all'impresa” esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Dirigente del Servizio “Servizi finanziari e del personale” attesta che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000;

ORDINA

Vietare in occasione dell'incontro di calcio H.R. Maceratese – Civitanovese previsto per domenica 14 ottobre 2018 alle ore 15.00 presso lo Stadio Comunale Helvia Recina la vendita per asporto e la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro e alluminio consentendosi la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica con decorrenza un'ora e trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro di calcio e un'ora dopo il termine dello stesso, con riferimento a tutti gli esercizi e le attività che, a qualsiasi titolo, possono vendere bevande (commercio in sede fissa ed itinerante, attraverso distributori automatici, commercio su area pubblica, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, e in genere i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'art. 86 del TULPS, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ricadenti nelle seguenti vie:

- Ø Via Dei Velini tutta;
- Ø C.da Fontezucca compresa Via Martire delle Foibe e Via Mugnoz;
- Ø Via Panfilo tutta compresa Via Palmieri;
- Ø Via Due Fonti fino all'intersezione con la traversa omonima corrispondente al numero civico 86/A;

Rende noto che l'inosservanza dell'ordine impartito costituisce violazione all'art. 650 del codice penale.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
ROMANO CARANCINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.